

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2015, n. 0202/Pres.

Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Regime di aiuto
Articolo 3	Beneficiari
Articolo 4	Interventi ammissibili a contributo
Articolo 5	Spese ammissibili a contributo
Articolo 6	Importi massimi di spesa ammissibili a contributo e intensità del contributo
Articolo 7	Presentazione della domanda
Articolo 8	Istruttoria delle domande e concessione del contributo
Articolo 9	Rendicontazione
Articolo 10	Liquidazione del contributo
Articolo 11	Cumulo degli aiuti
Articolo 12	Norma transitoria
Articolo 13	Abrogazione
Articolo 14	Disposizione di rinvio
Articolo 15	Entrata in vigore
Allegato A	Importi massimi di spesa ammissibili a contributo
Allegato B	Domanda di contributo
Allegato C	Prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale del lotto boschivo

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la produzione legnosa e per rilanciare il mercato del legno, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 7 della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono:

- a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007;
- b) i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese forestali, che hanno in gestione aree silvopastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis della medesima legge.

Articolo 4 (Interventi ammissibili a contributo)

1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento riguardano lotti boschivi che:

- a) hanno dimensioni superiori a 200 metri cubi di massa netta;
- b) sono destinati alla vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

Articolo 5

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname all'imposto tramite aste telematiche trasparenti e aperte.

Articolo 6

(Importi massimi di spesa ammissibili a contributo)

1. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all'articolo 5, non possono superare gli importi massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A, relative a spese per misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname.

2. Il contributo viene concesso in misura pari al 50 per cento sulla spesa ammissibile di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano domanda di contributo, dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:

- a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario, comprensivo di ora, apposto dal medesimo ufficio;
- b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora della ricevuta di

accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, sono allegati:

- a) prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale per ogni lotto boschivo secondo il modello di cui all'allegato C;
- b) atto di delega o atto di affidamento alla realizzazione o alla gestione, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi al beneficiario nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
- d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Articolo 8

(Istruttoria delle domande e concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data e ora di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario comprensivo di ora apposto dall'ufficio protocollo dello IAF. In caso di parità nell'ordine di arrivo tra due o più domande, viene ammessa a finanziamento prioritariamente la domanda con il volume di massa commercializzata più alto.

3. Lo IAF entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle domande:

- a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;
- b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio, unitamente al termine per la conclusione dell'intervento;

- d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

4. Il contributo è concesso dal Servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c).

5. Il Servizio comunica, entro quindici giorni dalla data del decreto di cui al comma 4, ai soggetti beneficiari il contributo concesso ovvero, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c), la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il contributo ritenuto ammissibile.

Articolo 9 (Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari, entro i termini previsti per la rendicontazione dal decreto di concessione, presentano allo IAF la seguente documentazione:

- a) riepilogo finale delle misurazioni all'imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose a firma del direttore dei lavori;
- b) per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname, relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e all'importo complessivo ricavato;
- c) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- d) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

2. Lo IAF comunica in via telematica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 10 (Liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 9, comma 2, anche per singoli lotti, sulla base dei quantitativi effettivamente misurati, qualificati e commercializzati e dei costi unitari massimi indicati all'articolo 6, in relazione agli interventi effettivamente eseguiti. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.

Articolo 11 (Cumulo degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Per l'anno 2015 le domande di cui all'articolo 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2012 n. 87 (Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13 (Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 87/2012 è abrogato.

Articolo 14 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 9/2007.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Importi massimi di spesa ammissibili a

contributo Tabella 1: Misurazione e qualificazione

	per massa fino a 500 m³ (€/m³)	per massa aggiuntiva ai 500 m³ (€/m³)
per singoli tronchi con piedilista	2,00	1,00
senza piedilista a catasta o su autotreno	1,00	0,50

Tabella 2: Commercializzazione

dimensione lotto (m³)	% sul valore del legname commercializzato
per lotti fino 500 m ³	7 %
per lotti superiori a 500 m ³ e fino a 1.000 m ³	6 %
per lotti superiori a 1.000 m ³	5 %

DOMANDA DI CONTRIBUTO

All'Ispettorato Agricoltura e Foreste di

Il sottoscritto

_____ nato a
_____ il ____/____/19____ residente nel Comune di
_____ in via
_____ codice fiscale

In proprio/a nome dell'Ente/Impresa

_____ con sede a
_____ Partita

IVA _____

in qualità di:

- proprietario o comproprietario
 delegato
 affidatario alla realizzazione o alla gestione

CHIEDE

la concessione di contributi a sostegno della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo di presunti m³ netti _____ di legname provenienti dalle utilizzazioni della proprietà silvo-pastorale di _____ effettuate nelle particelle e nei lotti di seguito elencati:

nome località o n. particella PGF/SF	nome LOTTO	m ³ netti

--	--	--

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle):

- di essere proprietario, comproprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento o delegato ad eseguire i lavori;
- di essere affidatario alla realizzazione o alla gestione dei lotti indicati;

ALLEGA

- prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale del lotto boschivo secondo il modello allegato C;
- dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis";
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del/i soggetto/i richiedente;
- atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario)
- atto di affidamento alla realizzazione o alla gestione (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);

A rendiconto del contributo, il richiedente, si impegna, **entro i termini previsti**, a fornire la seguente documentazione sulla base della quale si provvederà alla liquidazione:

- 1) riepilogo finale delle misurazioni all'imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose a firma del direttore dei lavori;
- 2) per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e all'importo complessivo ricavato;
- 3) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata

nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

- 4) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;

_____, li _____

(Firma del RICHIEDENTE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dell'art. 41 ter, comma 6, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

_____, li _____

(Firma del RICHIEDENTE)

Allegato C

(riferito all'articolo 7, comma 3, lettera a))

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI E DEI PARAMETRI DESUMIBILI DAL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE DEL LOTTO BOSCHIVO**

Nome LOTTO BOSCHIVO	Nome località o n. particella PGF	Massa netta prevista	Costo unitario spese, misurazione e qualificazione al netto dell'IVA	RICAVI previsti dalla vendita degli assortimenti ricavabili
		<i>m3 netti</i>	<i>€/m3 netto</i>	<i>€</i>

_____, li _____

(Firma del RICHIEDENTE)